

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORELLI, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BORDONALI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, LOLINI, LUCCHINI, MAGGIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati (*ItaCloud*)

Presentata il 29 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'indifferibile necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di *cloud storing*, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche. Il fine è chiaro e duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di *cloud storing*, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere

ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no); dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali.

La proposta di legge si articola in tre capi.

Il capo I reca disposizioni relative all'istituzione di un sistema telematico nazio-

nale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati, denominato « *ItaCloud* », una piattaforma che offre servizi *web* del tipo *Data as a Service* (DaaS) e *Infrastructure as a Service* (IaaS). La definizione delle specifiche tecniche di tale piattaforma è demandata a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua anche le aree preposte alla creazione e all'installazione dei *data center* in cui collocare fisicamente i *server*. Ai sensi dell'articolo 3, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere tutti i dati in loro possesso in formato elettronico al sistema *ItaCloud* a cui competono la loro archiviazione, custodia e tutela; l'accesso a tali dati è garantito alle sole amministrazioni pubbliche cedenti gli stessi, di cui rimangono in ogni caso titolari del trattamento. La defi-

nizione delle specifiche modalità di trasmissione, di archiviazione e di tutela dei dati e del relativo accesso al sistema *ItaCloud* è a cura del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che può altresì disciplinare eventuali modalità di accesso al sistema *ItaCloud* da parte di privati cittadini e di enti commerciali e non commerciali.

Il capo II provvede all'istituzione e alla disciplina dell'Autorità di gestione e controllo del sistema *ItaCloud*, quale soggetto – costruito sul modello delle autorità amministrative indipendenti – cui spetta l'esercizio di specifici poteri e compiti (elencati all'articolo 6) connessi al corretto e legittimo svolgimento del servizio.

Il capo III reca, infine, le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ISTITUZIONE DEL SISTEMA *ITACLOUD*

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia e di garantire una piena e completa protezione dei dati dei cittadini e delle imprese italiani, quale primario obiettivo di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, la presente legge istituisce un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili, denominato « ItaCloud ».

Art. 2.

(Caratteristiche tecniche del sistema Ita-Cloud)

1. Il sistema *ItaCloud* è una piattaforma basata su più *server* reali tra loro collegati in *cluster*, fisicamente collocati presso uno o più *data center*. Il sistema *ItaCloud* offre servizi *web* del tipo *Data as a Service* (DaaS) e *Infrastructure as a Service* (IaaS).

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, stabilisce con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema *ItaCloud* e identifica le aree preposte alla creazione e all'installazione dei *data center*, avendo cura di prediligere

grandi aree dismesse attribuite al patrimonio dello Stato.

3. Per la redazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di tecnici specializzati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Accesso al sistema ItaCloud)

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche, definite dai criteri di contabilità nazionale SEC 2010, di trasmettere tutti i dati in loro possesso in formato elettronico al sistema *ItaCloud*, al quale competono la loro archiviazione, custodia e tutela, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. L'accesso ai dati archiviati presso il sistema *ItaCloud* è garantito solo alle amministrazioni pubbliche che trasmettono i dati stessi; le amministrazioni rimangono in ogni caso titolari del trattamento dei dati da esse trasmessi.

3. Le specifiche modalità di trasmissione, di archiviazione e di protezione dei dati, nonché la disciplina relativa all'accesso al sistema *ItaCloud* da parte delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 3 il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione può, altresì, disciplinare eventuali modalità di accesso al sistema *ItaCloud* da parte di privati cittadini e di enti commerciali e non commerciali.

CAPO II

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA *ITACLOUD*

Art. 4.

(Istituzione dell'Autorità di gestione e controllo del sistema ItaCloud)

1. Al fine di assicurare l'attuazione della presente legge e il rispetto di quanto da essa previsto, è istituita l'Autorità di gestione e controllo del sistema *ItaCloud*, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 5.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso dei membri dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo collegiale formato da sette membri scelti, con le modalità di cui al comma 2, tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo delle nuove tecnologie e del loro impiego nella gestione e nella tutela di grandi quantità di dati. I membri dell'Autorità restano in carica quattro anni e il loro mandato non è rinnovabile.

2. I membri dell'Autorità sono designati secondo le seguenti modalità:

a) due membri sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

b) due membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) due membri sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria;

d) un membro è eletto dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

3. Nel corso della sua prima riunione, l'Autorità elegge tra i propri membri un Presidente con sole funzioni di rappresen-

tanza esterna; il Presidente rimane in carica per due anni senza possibilità di rielezione.

4. Per tutta la durata dell'incarico i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori di competenza dell'Autorità stessa. Se dipendenti pubblici, secondo l'ordinamento di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica per tutta la durata dell'incarico e per i cinque anni successivi alla sua scadenza.

5. A ciascun membro dell'Autorità è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ai capi di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Competenze dell'Autorità)

1. All'Autorità sono attribuite le seguenti competenze:

a) predisposizione, realizzazione tecnica e promozione del sistema *ItaCloud*;

b) gestione ordinaria e straordinaria del sistema *ItaCloud*, anche in termini di manutenzione e di adeguamento tecnico;

c) gestione delle procedure di accreditamento e di accesso al sistema *ItaCloud* da parte delle amministrazioni pubbliche;

d) gestione delle procedure di accesso al sistema *ItaCloud* da parte dei privati cittadini e degli enti aventi natura commer-

ciale e non commerciale, ove esso sia previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

e) controllo del corretto funzionamento del sistema *ItaCloud* e sulla legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti ad essa titolati;

f) vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge da parte delle amministrazioni pubbliche;

g) segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dai privati cittadini e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo del sistema *ItaCloud*.

2. L'Autorità esercita le competenze di cui al comma 1 nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità può, altresì, esprimere pareri al Governo su disegni di legge d'iniziativa governativa nonché su progetti di legge d'iniziativa parlamentare all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di nuove tecnologie e del loro impiego nella gestione e nella tutela di grandi quantità di dati.

4. L'Autorità promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'impiego di nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, al fine di renderne più efficiente ed efficace l'azione.

Art. 7.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità di gestione e controllo del sistema *ItaCloud*, di seguito denominato « Ufficio dell'Autorità », posto alle dipendenze dell'Autorità, composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale,

in possesso delle competenze tecniche richieste dalla peculiarità dell'ambito di lavoro e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e di imparzialità dell'Autorità. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità e il luogo dove ha sede l'Ufficio nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6 e per le attività connesse e strumentali nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità sono poste a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in un'apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio.

4. L'Autorità è responsabile del fondo di cui al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

CAPO III

NORME FINANZIARIE

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per la progettazione, la predisposizione e la concreta realizzazione del sistema *ItaCloud* e per qualsiasi altro onere connesso all'attuazione delle disposizioni del capo I, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione del sistema

ItaCloud » con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del capo II, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0084770